



Regione Lombardia

DECRETO N. 5764

Del 18/04/2023

Identificativo Atto n. 250

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RECUPERO DEI TERRAZZAMENTI E DI ELEMENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO NEL CONTESTO MONTANO – BANDO TERRAZZAMENTI 2023

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA MONTAGNA

RICHIAMATI:

- la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”;
- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- il comma 2bis dell'art. 23 della l.r. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesa e sviluppo rurale”, che dispone che “La Regione riconosce nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato in muro a secco o attraverso il modellamento del pendio naturale, uno strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque. Il terrazzamento artificiale costituisce espressione del patrimonio e delle tradizioni rurali, meritevole di conservazione e valorizzazione. A tal fine la Regione stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati alla manutenzione dei terrazzamenti per prevenire fenomeni di abbandono e di colonizzazione forestale tali da comprometterne la funzionalità”;
- la l.r. 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.

VISTE:

- la legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, in particolare, l'articolo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

VISTE:



Regione Lombardia

- la d.g.r. 24 ottobre 2022 n. XI/7213 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) parte regionale – Approvazione delle modalità di impiego delle risorse, piano finanziario e cronoprogramma (art. 2, comma 6, DM 30 maggio 2022)" che, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 593, della legge 234/2021 e nell'ambito delle azioni delineate dall'art. 1 del decreto 30 maggio 2022, in coerenza con i documenti programmatori di Regione Lombardia, ha stabilito di destinare 5.000.000,00 euro, di cui 4.093.711,17 euro a valere su risorse statali e 906.288,83 a valere su risorse regionali, alla realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di terrazzamenti e muretti a secco caratteristici del paesaggio montano, di cui alla lettera d) della sezione 3 della scheda Allegato 1 alla citata deliberazione;
- la d.g.r. 24 ottobre 2022 n. XI/7215 "Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». Aggiornamento delle modalità e dei criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per l'annualità 2022, 2023 e 2024", che, al punto 1) lettera m), dispone, per le annualità 2022, 2023 e 2024, di destinare il Fondo anche al "completamento delle azioni finanziate a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane".

DATO ATTO che la d.g.r. 7213/2022 demanda l'attuazione delle iniziative ivi previste a successivi provvedimenti della Giunta regionale finalizzati a definire puntualmente l'oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l'assegnazione delle risorse regionali;

RICHIAMATA la d.g.r. 28 dicembre 2022 n. 7770 del "Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano – Bando terrazzamenti 2023. Definizione di criteri e modalità di assegnazione", recante misure a sostegno di beneficiari vari per la realizzazione di:

- a) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di terrazzamenti già posti a coltivazione e che presentino fenomeni di dissesto (con o senza rinforzi di pietrame);
- b) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di muretti a secco presenti a margine di porzioni di terrazzamenti coltivati e che presentino fenomeni di dissesto, con possibilità di realizzazione di piccoli nuovi tratti, ove necessario;
- c) interventi di recupero a fini colturali dei terrazzamenti precedentemente coltivati e oggetto di colonizzazione da parte di boschi o macchie di vegetazione da meno di 30 anni;



Regione Lombardia

- d) realizzazione o ripristino di sistemi di convogliamento, ruscellamento o raccolta delle acque a tutela della stabilità e dell'integrità di terrazzamenti coltivati esistenti;
- e) interventi di manutenzione straordinaria o sistemazione di sentieri e/o strade interpoderali, integrati con interventi sui terrazzamenti esistenti.

PRESO ATTO che la richiamata deliberazione:

- ha disposto un investimento complessivo di 5.000.000,00 euro, che trova copertura finanziaria sulle annualità 2023 e 2024 del bilancio regionale come di seguito indicato:
 - per la somma di 906.288, 83 euro sul capitolo 9.07.203.4454 "Interventi speciali a favore della montagna";
 - per la somma di 4.093.711,17 euro sul capitolo di spesa vincolata 9.07.203.15459 "Trasferimenti dallo Stato per Interventi per la montagna – finanziamento con risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT)";
- ha stabilito di avvalersi delle Comunità Montane per la gestione dell'iniziativa;
- ha demandato al dirigente della Struttura Montagna l'adozione dei relativi atti e provvedimenti attuativi.

VISTI:

- la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 35 di approvazione del Bilancio di previsione 2023 – 2025;
- il decreto della U.O. bilancio e autorità di certificazione fondi comunitari n. 5385 del 12 aprile 2023 "12° decreto di applicazione avanzo vincolato 2023 – Reiscrizioni di economie di spesa risorse vincolate";

RICHIAMATA la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

VISTI:

- la d.g.r. 3 aprile 2023 n. 100 "Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano – Bando terrazzamenti 2023. Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato";



Regione Lombardia

- il decreto 4 aprile 2023 n. 5027 “Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano – Bando terrazzamenti 2023: determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato - attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 9 "pubblicazione e informazione" ed 11 "relazioni" del regolamento (ue) n. 2472/2022”;

con i quali sono state adottate le determinazioni in ordine ai criteri e alle modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per il finanziamento dell'iniziativa di cui al presente provvedimento.

CONSIDERATO che con la d.g.r. sopra citata la Giunta regionale ha stabilito:

- che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato i contributi concessi a enti pubblici o privati proprietari, conduttori o possessori delle aree interessate, laddove da valutazione caso per caso siano garantire le seguenti condizioni:
 - 1) gli interventi finanziati non sono finalizzati ad attività economica (agricola/non agricola);
 - 2) eventuali beni o servizi connessi all'intervento sono forniti al pubblico/terzi gratuitamente o, in casi eccezionali per gli enti pubblici, sulla base di una tassa nominale contabilizzata nell'intervento;
 - 3) è esclusa la presenza di qualsiasi flusso finanziario tra l'intervento e qualsiasi attività economica (sovvenzioni incrociate).
- che, fatti salvi i casi di cui al precedente punto, i contributi di cui alla presente iniziativa sono assegnati nel rispetto:
 - per le piccole, micro e medie imprese (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, del Regolamento (UE) n. 2472/2022, nel rispetto degli articoli da 1 a 13 ed in riferimento all'art. 14 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria) con particolare riguardo alle finalità (par. 3 lettera g)), ai costi ammissibili (par. 6), al cumulo (par.8) e all'intensità dell'aiuto (par. 14 lettera a)) (SA.107160 e codice SIAN CAR 1009041);
 - per le grandi imprese attive nel settore della produzione primaria, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) - (codice SIAN CAR 1008840);



Regione Lombardia

- in tutti gli altri casi, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli) - (codice CAR 25442).

PRESO ATTO della comunicazione del citato decreto n. XII/5027/2023 registrato dalla Commissione Europea con n. SA.107160 in data 18 aprile 20263;

DATO ATTO che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 2472/2022:

- i contributi non saranno concessi alle imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 18 del reg (UE) n. 651/2014 nel rispetto dell'art. 1 par. 5;
- i contributi non saranno erogati alle imprese destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione nel rispetto dell'art. 1 par. 4 lett. a);
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione di cui al Reg. (UE) n. 2472/2022 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 riguardanti i contributi inquadriati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e la posizione in merito alla condizione di impresa in difficoltà.

DATO ATTO altresì che con riferimento all'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 dei relativi Regolamenti UE;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) dei relativi Regolamenti UE.

VISTE:

- la legge n. 234/2012 art. 52 e il D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento



Regione Lombardia

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

- la legge 4 giugno 1984 n. 194 “Interventi a sostegno dell'agricoltura” con il quale è stato istituito il SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale.

DATO ATTO che Regione Lombardia in qualità di soggetto concedente:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento, sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s;
- assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui al Regolamento (UE) n. 2472/2022.

RITENUTO di demandare alle Comunità Montane la verifica nel Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento:

- ai fini della concessione, che gli aiuti non superino i massimali in base al Regolamento di riferimento;
- che la concessione dei contributi non sia rivolta ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 per l'attività di produzione primaria;
- ai fini dell'erogazione, nel caso di aiuti assegnati nel rispetto del Reg. (UE) n. 2472/2022, dello stato della posizione dei beneficiari per quanto attiene ai c.d. aiuti illegali (c.d. “impegno Deggendorf”).

ACQUISITI nelle sedute del 28 febbraio e 28 marzo 2023, relativamente alla d.g.r. 100/2023 e al decreto 5027/2023, i pareri del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5371 - Allegato B), e al decreto del Segretario Generale n. 15026/2021;

DATO ATTO che in sede di progettazione sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design e DPIA previste con d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state trasmesse e validate dal Data Protection Officer per la medesima iniziativa nel 2020 e rinnovate a seguito del presente bando;

RITENUTO di dare attuazione alla citata d.g.r. 7770/2022, sentita la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, approvando l'allegato A “Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano – Bando terrazzamenti 2023” e relativi allegati, informative ed istruzioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Lombardia

VISTA la comunicazione del 14 aprile 2023 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso Ter 09.07.24 "Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)" o Ter.9.7.23 "Contrasto allo spopolamento delle aree montane" del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018 e si pone in continuità con gli atti di avvio della XII Legislatura;

VISTA, altresì, la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";

RICHIAMATI la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato "Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano – Bando terrazzamenti 2023" e relativi allegati, informative ed istruzioni (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che le risorse necessarie all'attuazione della misura trovano copertura sull'annualità 2023 e 2024 del bilancio regionale come di seguito riportato:
 - sul capitolo di spesa 9.07.203.4454 "Interventi speciali a favore della montagna", per la somma di 906.288, 83 euro, di cui 627.496,89 euro sull'annualità 2023 e 278.791,94 euro sull'annualità 2024;
 - sul capitolo di spesa vincolata 9.07.203.15459 "Trasferimenti dallo Stato per Interventi per la montagna – finanziamento con risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT)" per la somma di 4.093.711,17 euro sull'annualità 2023 e che le stesse, in fase di impegno, saranno ripartite sulle annualità 2023 e 2024 coerentemente



Regione Lombardia

con le previsioni del bando, tramite attivazione di Fondo Pluriennale Vincolato;

3. di rinviare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti di spesa conseguenti all'emanazione del Bando di cui al punto 1;
4. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che:
 - la misura di cui al presente decreto si inquadra, qualora sussistano tutti gli elementi:
 - per le piccole, micro e medie imprese (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel Regolamento (UE) n. 2472/2022, nel rispetto degli articoli da 1 a 13 ed in riferimento all'art. 14 (Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria) con particolare riguardo alle finalità (par. 3 lettera g)), ai costi ammissibili (par. 6), al cumulo (par.8) e all'intensità dell'aiuto (par. 14 lettera a)) – S.A. 107160 (codice SIAN CAR 1009041);
 - per le grandi imprese attive nel settore della produzione primaria, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) - (codice SIAN CAR 1008840);
 - in tutti gli altri casi, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli) - (codice CAR 25442).
 - con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 2472/2022, i contributi:
 - non saranno concessi alle imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 18 del reg (UE) n. 651/2014 nel rispetto dell'art. 1 par. 5;
 - non saranno erogati alle imprese destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione nel rispetto



Regione Lombardia

dell'art. 1 par. 4 lett. a);

- con riferimento all'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013:
 - la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 dei relativi Regolamenti UE;
 - qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;
 - l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) dei relativi Regolamenti UE.
5. di demandare alle Comunità Montane la verifica nel Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al settore di riferimento:
- ai fini della concessione, che gli aiuti non superino i massimali di riferimento;
 - che la concessione dei contributi non sia rivolta ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 per l'attività di produzione primaria;
 - fini dell'erogazione, nel caso di aiuti assegnati nel rispetto del Reg. (UE) n. 2472/2022, lo stato della posizione dei beneficiari per quanto attiene ai c.d. aiuti illegali (c.d. "impegno Deggendorf").
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su bandi on line all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

LA DIRIGENTE

VALERIA DE CARLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge